

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XII.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 FEBBRAIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE		PAG.
	PAG.	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	132	
Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Norme concernenti i professori di lingue straniere assegnati al ruolo <i>A</i> , a norma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1961, n. 128, e i professori appartenenti ai ruoli ordinari transitori annessi a quelli degli insegnanti delle scuole medie (561)	132	
PRESIDENTE	132, 133, 134	
SAVIO EMANUELA, <i>Relatore</i>	132, 133	
LEVI ARIAN GIORGINA	132	
FRANCESCHINI	133	
DI LORENZO	133	
MAGRI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	133, 134	
Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia » », « la Triennale di Milano », e la « Quadriennale di Roma » (743)	134	
PRESIDENTE	134, 138, 139	
MAGRI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	134, 137, 139	
FINOCCHIARO	134, 135, 136	
		VIANELLO 135, 137, 139 BERTÈ 136, 138, 139 GAGLIARDI 137 GIOMO 137
		Proposte di legge (Seguito della discussione):
		Senatori DONATI ed altri: Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (575); RAMPA ed altri: Nuova disciplina delle norme che regolano il bando di concorso a posti di direttore didattico in prova e nomina dei vincitori. Riordinamento dell'istituto dell'incarico direttivo (49); NICOSIA ed altri: Sistemazione in ruolo dei direttori didattici incaricati e degli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 (182); DI NARDO: Assunzione in ruolo degli idonei del concorso per la nomina a direttore didattico, bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 (230); GUARRA e GRILLI ANTONIO: Assunzione nel ruolo dei direttori didattici dei candidati classificati nella graduatoria di merito relativa al concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 (242);

	PAG.
DALL'ARMELLINA ed altri: Immissione nel ruolo dei direttori didattici degli idonei e dei maestri incaricati del servizio direttivo (420);	
FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli ordinari dei direttori didattici incaricati e degli idonei del concorso direttivo bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 (501)	140
PRESIDENTE	140, 143, 145, 147, 148 149, 151, 152, 153, 154
BUZZI	140, 149, 150
VALITUTTI	143, 150, 151
LEONE RAFFAELE	144, 145, 153
CODIGNOLA	144, 145, 146, 154
FRANCESCHINI FRANCESCO	145, 146, 147 153, 154
PITZALIS	145, 152
GRILLI ANTONIO	147
LEVI ARIAN GIORGINA	147
FRANCO PASQUALE	147, 153
REALE GIUSEPPE	148
ROMANATO	148, 150, 154
MALAGUGINI	149
ELKAN	149
BORGHI, <i>Relatore</i>	150, 154
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	150, 154
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	154

La seduta comincia alle 9,35.

BUZZI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunica che i deputati De Zan, Loperfido e Rumor sono sostituiti rispettivamente, per la seduta odierna, dai deputati Bosisio, Vianello e Gagliardi.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme concernenti i professori di lingua straniera assegnati al ruolo A, a norma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1961, n. 128, e i professori appartenenti ai ruoli transitori ordinari annessi a quelli degli insegnanti della scuola media (561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme concernenti i professori di lingua

straniera assegnati al ruolo A, a norma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1961, n. 128, e i professori appartenenti ai ruoli transitori ordinari annessi a quelli degli insegnanti della scuola media ».

Il relatore, onorevole Savio ha già svolto la relazione nella seduta precedente. Alcuni colleghi avevano prospettato l'opportunità di discutere questo disegno di legge congiuntamente alla proposta di legge dell'onorevole Lenoci; ma si è constatato che la proposta Lenoci non ancora ha ottenuto il parere della V Commissione Bilancio, e mentre comporta un onere finanziario, non reca alcuna indicazione di copertura. Sarebbe anzi consigliabile che il proponente inserisse un articolo per la indicazione di questo onere, se vuole accelerare l'iter del suo provvedimento. Questo il motivo per cui ritengo si debba procedere nella discussione sul disegno di legge all'ordine del giorno in attesa che maturino le condizioni perché la proposta Lenoci riceva il parere favorevole della Commissione già interessata.

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è stato già rilevato nella seduta precedente, siamo sostanzialmente concordi nel merito del disegno di legge. Quanto alla proposta Lenoci, sorge il problema della copertura, e se dovessimo aspettare il parere della V Commissione si ritarderebbe notevolmente l'approvazione del disegno di legge governativo che riordina tutto l'organico delle cattedre di lingue straniere nella scuola media; ritengo pertanto che, in attesa del parere della V Commissione, si possa approvare il disegno di legge. Nulla vieterà in un secondo tempo di modificare la legge che ne consegue, nel senso indicato dalla proposta Lenoci.

PRESIDENTE. O meglio integrarla, perché i due progetti non sono in contraddizione.

SAVIO EMANUELA, *Relatore*. Non sono in contraddizione, perché con la proposta Lenoci si vuole estendere la disciplina anche ai professori provenienti dagli istituti magistrali: in fondo la tesi è giusta.

LEVI ARIAN GIORGINA. Io confermo per parte mia quello che ho già detto nella precedente riunione della Commissione: bisogna cioè discutere questo disegno di legge abbinato alla proposta di legge Lenoci. Non possiamo continuare ad interessarci solamente degli insegnanti di lingue straniere che sono di ruolo A, e che in virtù di un certo concorso sono stati assegnati ai ginnasi, trascurando gli insegnanti magistrali che hanno vinto lo stesso concorso e sono rimasti in ruolo B.

PRESIDENTE. Mi permetto di farle presente che la proposta Lenoci non si può discutere, non voglio dire per dolo, ma per colpa dello stesso collega Lenoci, che ha omesso di indicare una qualsiasi copertura, rendendo così più arduo il compito della Commissione Bilancio, incaricata di esprimere il parere.

SAVIO EMANUELA, Relatore. Potremmo predisporre tutt'al più un ordine del giorno affinché al più presto venga presa in esame anche la proposta Lenoci.

Se facessimo altrimenti verremmo a compromettere tutto un piano che si sta formando, che è anzi già formato, per una giustissima estensione dei benefici. Pertanto a me sembra innanzitutto opportuno approvare questo provvedimento; potremo passare dopo a un ordine del giorno, in cui auspicare questa estensione: non è che le due cose siano in contraddizione.

FRANCESCHINI. Sarei favorevole a che il testo del disegno di legge venisse emendato inserendovi praticamente la proposta Lenoci, ma modificata a sua volta, in quanto la sua formulazione non mi sembra esatta: nelle magistrali, infatti, non esistono posti di ruolo A.

Occorrerebbe inoltre, cogliendo lo spirito della proposta Lenoci, separare il testo del disegno di legge in due parti: la prima concernente gli insegnanti di cui all'articolo 7 della legge 22 settembre 1960, n. 1079; la seconda concernente i professori considerati dall'articolo 15 del decreto legislativo del 1945 e dall'articolo 6 della legge del 1960. In questo modo si raggiungerebbe l'*optimum*: si avrebbe un testo emendato che provvede alla utilizzazione massima di tutto il personale insegnante di lingua straniera, e al tempo stesso alla sua sistemazione, cogliendo così l'occasione per completare il quadro.

Mi rendo conto delle difficoltà di carattere finanziario conseguenti, ma non posso fare a meno di chiedermi se si tratti veramente di difficoltà insormontabili. L'onere è davvero tale, signor Presidente, da dover fare indietreggiare la Commissione bilancio o la Commissione finanze e tesoro? Io personalmente non lo credo.

PRESIDENTE. Rischiamo comunque di perdere del tempo. Onorevole Franceschini, lei può proporre un articolo aggiuntivo relativo al finanziamento: noi dovremmo rimmetterlo alla V Commissione e solo dopo averne avuto parere favorevole, potremmo entrare nel merito; ma non prima.

DI LORENZO. Onde ottenere una visione globale del problema, sarebbe bene che i due progetti trovassero un'unica formulazione. Naturalmente, le osservazioni del Presidente saranno tenute opportunamente in conto. Tuttavia, ritengo sia meglio cercare di visualizzare il problema nel suo insieme, perché altrimenti si arriverebbe ad ottenere solo un'utilizzazione dei professori di lingua, e non una vera e propria sistemazione di essi, come in realtà dovrebbe avvenire.

PRESIDENTE. In sostanza, lei avanza una proposta di sospensiva?

DI LORENZO. Sì, signor Presidente.

MAGRI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. A nome del Governo, prego la Commissione di voler evitare ogni ulteriore ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge che, di modesta portata, è stato studiato per venire incontro alle aspirazioni, indubbiamente legittime, di tanta parte degli insegnanti di lingua straniera. Non ritengo opportuno deludere ora l'aspettativa di questi insegnanti, per attendere che si sia in grado di varare una integrazione del disegno di legge in discussione, la quale, esigendo fra l'altro la copertura di oneri, importerebbe un notevole ed inevitabile ritardo nella soluzione del problema attuale.

Il disegno di legge n. 562 inizia con le parole: « Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento degli istituti di istruzione secondaria superiore... ». Dobbiamo ormai ritenere che questo riordinamento non sia troppo lontano. Pertanto, io penso che il progetto in discussione, così circoscritto e non importante oneri, sia in grado di soddisfare la legittima aspirazione di un numero rilevante di insegnanti, e che la sua approvazione per conseguenza, non debba essere ulteriormente dilazionata. In seguito, con una certa sollecitudine, si cercherà di portare avanti il progetto relativo agli insegnanti delle magistrali, oppure si cercherà di sistemare tutta la materia che concerne l'insegnamento delle lingue straniere negli istituti di secondo grado.

SAVIO EMANUELA, Relatore. Concordo pienamente con quanto ha affermato il rappresentante del Governo e mi dichiaro contraria alla proposta di sospensiva testé avanzata.

DI LORENZO. Le affermazioni dell'onorevole Magri mi inducono a ritirare la proposta di sospensiva.

FRANCESCHINI. Con l'approvazione del disegno di legge in discussione, è però chiaro che si viene a dividere la utilizzazione dalla sistemazione degli insegnanti. Pertanto, prima

della fine della seduta, presenteremo un ordine del giorno sull'argomento, pregando il Governo di provvedere alla definitiva sistemazione degli insegnanti.

PRESIDENTE. Dò lettura del seguente ordine del giorno presentato dai deputati Franceschini, Reale Giuseppe, Savio Emanuela, Valitutti, Levi Arian Giorgina, Abate, Di Lorenzo, Finocchiaro:

« L'VIII Commissione (Istruzione) della Camera dei Deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 561, fa voti perché il Ministro della pubblica istruzione presenti quanto prima un provvedimento di legge concernente l'opportuno riordinamento e l'ampliamento dei ruoli per le varie categorie del personale interessato, riconoscendo il diritto alla sistemazione in ruolo A, a tutti gli effetti, degli insegnanti di lingua straniera nei ginnasi, nell'istituto magistrale e negli istituti tecnici ».

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione*. Il Governo prende atto di questo ordine del giorno e lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Non essendo stati presentati emendamenti, dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento degli istituti di istruzione secondaria superiore, i professori di lingua straniera assegnati al ruolo A, a norma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1961, n. 128, e i professori appartenenti a ruoli transitori ordinari annessi a quelli degli insegnanti della scuola media, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 815, i quali anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 settembre 1960, n. 1079, completavano l'orario di servizio nei ginnasi e negli istituti medi di secondo grado, possono essere utilizzati, per completamento d'orario, fino ad un massimo di 18 ore settimanali nelle classi dei ginnasi, nella prima classe dei licei scientifici, nel primo biennio degli istituti magistrali, o negli istituti tecnici, limitatamente, in quest'ultimo caso, alla prima lingua.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma » (743).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma ».

Prego l'onorevole sottosegretario di Stato di esporre il punto di vista del Governo.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, il disegno di legge in questione è ben noto a tutti.

Debbo dire che notevoli sono le sollecitazioni che giungono dai tre importanti organismi menzionati nel disegno di legge.

La cosa ha qualche eco anche nell'opinione pubblica. Si tratta di garantire — purtroppo — ciò che non basta in sé alla vita di queste istituzioni, ma che intanto permette loro di programmare le loro iniziative.

FINOCCHIARO. Onorevole Presidente, desidererei che il Relatore potesse prendere parte a questa discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Marangone, che oggi è assente, ha già svolto la relazione, dopodiché era stata fatta un'obiezione da qualche collega circa lo statuto che la Biennale di Venezia ancora non si decide a darsi.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho mandato al Relatore ed all'onorevole Codignola, che me ne avevano fatto richiesta, il testo che fu concordato dalla Commissione parlamentare — se si vuole — ufficiosa, che lavorò in collaborazione col ministero due anni fa.

Sembrava che si dovesse senz'altro mandare avanti quel progetto di disegno di legge; poi si ebbe un momento di perplessità.

Successivamente, dall'ultima conversazione avuta con l'onorevole Marangone e con l'onorevole Codignola è risultato l'orientamento di procedere con il disegno di legge; eravamo rimasti d'intesa che, se non venivano fatte obiezioni su quel testo, saremmo stati d'accordo. Ora avendo io mandato il testo ai due parlamentari che me ne avevano fatto richiesta e non avendo ricevuta alcuna risposta, per disposizione del Ministro, ho passato il testo all'ufficio legislativo del Ministero per la richiesta del concerto, per poi presentarlo al Consiglio dei ministri.

FINOCCHIARO. Io ignoro quale sia la situazione; ho ascoltato una breve relazione nella quale si parlava di un progetto di statuto della Biennale presentato nella precedente legislatura.

L'onorevole Marangone si era riservato di scindere i due problemi, accettando di dare i contributi agli altri due enti, ma rinviando la decisione per quelli della Biennale.

Proporrei perciò di rinviare la discussione.

VIANELLO. Onorevoli colleghi, rappresentato oggi in questa Commissione il gruppo comunista. Noi comunisti non accettiamo la proposta Finocchiaro e vorrei motivare il mio atteggiamento.

L'obiettivo da raggiungere è quello di ottenere il nuovo statuto della Biennale e proprio per questo motivo nella seduta precedente alcuni gruppi hanno rifiutato la loro adesione alla votazione, ma occorre votare il disegno di legge.

Non è che si modifichi l'obiettivo da raggiungere: il modo per raggiungerlo deve essere mutato, restando immutato l'obiettivo di ottenere un altro statuto.

La sospensione del contributo dello Stato ha provocato, come accennava l'onorevole Sottosegretario, una situazione critica a Venezia di cui è bene che i colleghi siano informati. Il Consiglio di amministrazione si è riunito sotto la Presidenza del professor Marcuzan ed ha dichiarato l'impossibilità per la Biennale di organizzare il festival annuale del cinema, il festival annuale della musica, dato che da 18 mesi non riceve i contributi; i costi sono aumentati e gli scoperti di tesoreria hanno raggiunto cifre incredibili, tanto che il consiglio comunale e quello provinciale hanno dovuto emettere fidejussioni per quasi cento milioni; lo stesso consiglio di amministrazione, di nomina governativa, ha riconosciuto la gravità della situazione ed ha invitato il Governo ad emanare urgenti provvedimenti.

Nella stessa presentazione del disegno di legge che è oggi al nostro esame il Governo indica la necessità di arrivare ad una riforma delle provvidenze di legge circa il finanziamento degli enti autonomi culturali: si riferisce alla « Biennale di Venezia », alla « Triennale di Milano » ed alla « Quadriennale di Roma ».

Si tratta di un vecchio problema che i colleghi che sono più frequentemente e metodicamente di me attenti a queste questioni sanno come sia grave, si tratta del riordino e della risistemazione del rapporto fra Stato ed enti autonomi culturali.

La legislazione prefascista sugli enti autonomi, nata in vari anni, è stata completamente

snaturata dal fascismo: al posto degli enti autonomi si sono avuti grandi carrozoni con nomine rappresentative e delegati dei ministeri più vari.

Nel 1957 si ebbe a Venezia un convegno nazionale sulla Biennale assai rappresentativo come qualità e quantità di adesioni (da Raggianti a Bettini a Casorati).

Sulla base delle conclusioni di questo Convegno, che rivendicava il nuovo statuto per la Biennale, si è addivenuti allo scioglimento del consiglio di amministrazione della Biennale per giungere alla riforma dello statuto; è venuto il commissario nominato dal Governo, ma lo statuto non lo abbiamo ancora.

Giacciono in Parlamento disegni di legge di diverse parti politiche: tre comunisti, di cui due di Gianquinto ed uno di De Grada, due socialisti d'iniziativa del deputato Marangone, due democristiani, ripresi dall'onorevole Gagliardi, uno missino del collega Anfuso ed un disegno di legge governativo; e tralasciamo gli ordini del giorno delle varie associazioni culturali.

A questo punto, signor Presidente e onorevoli colleghi, va detto con grande chiarezza che la dipendenza finanziaria dallo Stato per un Ente autonomo culturale non può significare dipendenza culturale. Lo Stato deve soltanto dare i mezzi per il funzionamento, che del resto sono molto modesti: 72 milioni di lire.

Noi rivendichiamo la costituzione di un Ente autonomo gestito da competenti e senza ingerenze del Potere esecutivo e dei suoi organi. Ripetiamo qui che l'aver conservato alla Biennale, nello statuto del 1938, la qualifica di Ente autonomo rappresenta uno scherzo: si snaturò la sostanza e si mantenne la forma e la dizione precedente. Le varie « provvidenze » governative avutesi dopo la Liberazione hanno confermato questo carattere elusivo. Il provvedimento che noi oggi votiamo sovviene tardivamente al minimo fabbisogno della Biennale di Venezia; nella circostanza però noi auspichiamo con forza e, se mi è consentito dirlo, con sdegno verso questa situazione che dura da venti anni, che si arrivi a una regolamentazione statutaria di tipo nuovo, aderente al voto che da più parti è stato formulato, e chiedo formalmente, a nome del gruppo comunista, che il Governo si impegni ad affrontare con urgenza in Aula l'esame delle proposte di legge concernenti questa materia.

Vi è un provvedimento di iniziativa democristiana; nel corso della prossima settimana

ne verrà presentato uno dal gruppo comunista, che riprende e rinnova la proposta De Grada; sembra infine che ve ne sia uno governativo che dovrebbe riprendere le vecchie iniziative legislative.

FINOCCHIARO. Ritiro la proposta di rinvio da me precedentemente formulata.

BERTÈ. Ho avuto più volte occasione di parlare su argomenti analoghi a quelli oggi in discussione; in particolare modo nella precedente legislatura, ma anche in recenti riunioni di questa Commissione, ci siamo trovati di fronte all'esame di disegni di legge per le proroghe dei contributi agli Enti in discussione. Dico subito che sono decisamente favorevole all'approvazione di questo provvedimento, in quanto non possiamo assolutamente assumerci la responsabilità di determinare una soluzione di continuità nella vita di questi enti.

Ho ascoltato l'onorevole collega che mi ha preceduto e mi piace fare presente che, sia nella passata legislatura che in questa, più volte ho avuto occasione di dire che la riforma degli statuti, per quanto attiene in modo particolare la Biennale di Venezia, è una nostra vecchia aspirazione, che riteniamo ormai improrogabile. Mi sembra — e mi piace dirlo all'onorevole Vianello — che nella trascorsa legislatura sia stato presentato in questa sede un ordine del giorno tendente ad ottenere il più sollecitamente possibile la presentazione del disegno di legge per la riforma dello statuto della Biennale. Aggiungo inoltre che sono state tenute varie riunioni presso il Ministero, e qualche accordo mi sembra sia stato raggiunto; se poi sono sorte difficoltà, queste non sono dipese certo dal gruppo al quale ho l'onore di appartenere...

Ritengo che il problema della Biennale di Venezia vada affrontato radicalmente. Non sto qui a ripetere quanto già detto molte volte in sede di discussione del bilancio, però desidero far presente il mio pensiero in proposito: noi dobbiamo arrivare a ottenere che una manifestazione di alto prestigio e di così grande importanza qual è la Biennale di Venezia divenga un'antologia altamente selettiva di tutti gli indirizzi culturali esistenti, e dobbiamo far sì che essa non obbedisca a una arbitraria estetica o, peggio ancora, a un gusto. È questo, a mio avviso, un problema di fondo, e al traguardo auspicato si può addivenire riformando lo statuto dell'ente in modo che i dirigenti, gli uomini di cultura che saranno protagonisti delle scelte, siano già, per predisposizione culturale, tali da rassicurarci in questa materia. Ecco perché

quello della riforma dello statuto non è soltanto un problema di carattere giuridico, ma diventa anche la premessa di quello che sarà il significato culturale della manifestazione stessa in avvenire.

Tocco brevemente, in questa sede, la questione inerente alla manifestazione cinematografica posta in essere dalla Biennale di Venezia. La questione è stata infatti approfondita da parte mia in occasione della discussione del bilancio del turismo e dello spettacolo. Vorrei subito però aprire una parentesi per manifestare ancora una volta la mia perplessità per il fatto che la Commissione della pubblica istruzione non abbia voce in capitolo in materia di spettacolo. Ritengo che la Camera dovrebbe organizzarsi nel senso più efficiente, e ciò richiede fra l'altro che le Commissioni competenti per le varie materie siano quelle che possano *a priori* ritenersi le più congeniali ai problemi.

Per quanto riguarda la rassegna cinematografica di Venezia ritengo che molti criteri organizzativi dovrebbero venire riesaminati e in modo particolare il sistema di selezione dei film. Non mi riferisco in questo caso alla giuria, che determina un giudizio di valore, ma al sistema della « chiamata », a quelle strutture dell'ente che, scegliendo i film, determinano il contenuto della manifestazione. Questo punto è a mio avviso di estrema importanza e lo sottopongo all'attenzione dei colleghi.

Qualche minuto ancora, per accennare ai grossi problemi della Triennale di Milano.

Un ragionamento compiuto sulla Triennale di Milano mi riservo di farlo in altra occasione.

La scorsa settimana ho presentato una proposta di legge — che già avevo presentata nel corso della passata legislatura — intesa ad aumentare i contributi ordinari concessi dallo Stato alla Triennale e ad accordare un contributo straordinario. Se la Commissione accetterà quanto proporrò tra breve, ritirerò la proposta presentata in Aula.

Il prestigio che la Triennale di Milano ha raggiunto è a tutti ben noto. Tuttavia, a pochi mesi dalla tredicesima manifestazione, essa, forse, non è in grado di dare vita all'avvenimento. E si tenga presente che altri Paesi sarebbero pronti a fare ciò che la Triennale di Milano non potesse più fare per mancanza di mezzi.

La situazione della Triennale di Milano, che non ha mai ricevuto contributi straordinari, e che vive con i contributi ordinari, già di per sé insufficienti, è grave. Essa si tro-

va, a quanto riferiscono gli amministratori, con un notevole *deficit* per la passata manifestazione. La prossima manifestazione sarà dedicata al problema del tempo libero; che è un argomento importante ed interessante. Ma già si prevede uno sbilancio di preventivo di circa 105 milioni.

Inoltre, la Triennale di Milano si dovrebbe allestire ogni tre anni, com'è implicito nello stesso suo nome, ma per cause non dipendenti da essa, come, per esempio, l'avvenuto ritardo nella nomina dei consiglieri di amministrazione, si è perso un anno; cosicché la manifestazione avviene dopo quattro anni: fatto, questo, che non può non ripercuotersi negativamente sul suo bilancio.

Il presente argomento meriterebbe da parte mia ben più ampia illustrazione, per la quale rimando tuttavia alla relazione annessa alla proposta di legge da me presentata. Per quanto concerne il disegno di legge in discussione, presento un emendamento aggiuntivo, che mi auguro venga accolto favorevolmente dalla Commissione, inteso a concedere alla Triennale di Milano un contributo straordinario di 160 milioni.

GAGLIARDI. Desidero intervenire brevemente sull'argomento. Io faccio parte della schiera di coloro che hanno sempre respinto, nella loro coscienza, quella sorta di ricatto economico che si è voluto imporre a questi Enti autonomi, e in particolare alla Biennale di Venezia, condizionando la concessione di nuovi contributi alla riforma dei rispettivi ordinamenti. Forse si sperava che alla fine, mancando i contributi, la Biennale di Venezia chiudesse i battenti; intanto, la si indebitava di interessi passivi, ritardando di tre anni i versamenti stabiliti per il 1961.

Il discorso relativo al previsto rinnovo dello statuto è discorso di chiara volontà politica, e lo si può svolgere in Aula. Si tratta di un argomento forse delicato, che tuttavia, se sorretto da una opportuna volontà, può risolversi positivamente anche in breve tempo. Non sarebbe invece possibile pretendere di ottenere lo stesso risultato dicendo all'Ente: Non ti do il denaro finché non cambi vestito. Il vestito servirebbe in questo caso a coprire un cadavere.

Il contributo va concesso, e subito.

Il collega Bertè ha presentato una proposta per la Triennale di Milano, e un emendamento che si pone in relazione ai disavanzi deficitari degli anni precedenti. Ma il suo emendamento, che di fatto arresterebbe il presente disegno di legge, per la necessità del rinvio alla Commissione del bilancio, può, in-

vece, attraverso la proposta che egli ha presentato, essere discusso e approvato in altra sede. Potrei presentare anch'io un emendamento di questo genere per la Biennale di Venezia, con il risultato però di provocare un ritardo di fatto nell'approvazione del disegno di legge. A questo punto perciò mi sembra sia da accettare la saggia determinazione governativa, accogliendo il disegno di legge e impegnandoci ad effettuare l'auspicata riforma statutaria nel più breve volgere di tempo. A questo scopo, si può anche nominare un comitato ristretto, che studi la possibilità di un testo unificato. Il ritardo stesso con il quale si è giunti a visualizzare l'importanza del provvedimento, potrà servire a limare le varie posizioni, consentendo una facile convergenza sopra il testo finale.

GIOMO. Il gruppo liberale voterà a favore del provvedimento. Tuttavia, non si può non avanzare qualche riserva circa la concessione di contributi straordinari alla sola Biennale di Venezia, dal momento che i contributi andrebbero concessi alla Triennale di Milano e alla Quadriennale di Roma. Per evitare però di ritardare anche il contributo concesso alla Biennale, noi accettiamo il disegno di legge così come il Governo lo ha formulato.

Circa la modifica degli statuti degli enti, siamo anche noi partecipi dell'urgenza con la quale il provvedimento si impone, e ci riserviamo di presentare al riguardo una nostra proposta di legge.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo dire a nome del Governo che sono lieto di constatare l'evidente buona disposizione della Commissione a voler approvare questo disegno di legge, per le varie ragioni che nel corso della discussione sono state esposte. Mi consentano ora il Presidente e la Commissione di aggiungere una brevissima nota in relazione allo « sdegno » che qui ha manifestato l'onorevole Vianello. Non ho ben capito a chi questo « sdegno » si indirizzasse. Probabilmente, al fatto in sé.

VIANELLO. Più precisamente, a tutta una serie di fatti!

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Evidentemente, il problema non deve essere di facile soluzione se, come ella ha fatto presente, non solo sono stati presentati numerosi progetti da varie parti, ma anche numerosi progetti di legge dalla stessa parte. Questo significa, se non erro, che si tratta di un problema che ammette punti di vista molteplici, nonché possibili ripensamenti.

Per quanto riguarda il Governo, io debbo dire che nella passata legislatura furono seguiti con molto interesse i lavori di una commissione, nella quale venivano rappresentati i vari punti di vista in proposito. Io ebbi l'occasione di concludere detti lavori — che erano stati in precedenza portati avanti dal collega Elkan — e di concluderli con uno schema di statuto che aveva raccolto l'adesione di tutte le parti; dico di tutte.

Successivamente, quando ci accingevamo a mandare avanti quello schema di statuto, trasformandolo in disegno di legge, da parte dell'onorevole De Grada mi si fece chiedere di sospendere perché erano sorte alcune perplessità, che non mi furono precisate ed io rimasi a lungo in attesa che queste perplessità mi fossero in qualche modo chiarite; questo non fu mai fatto ed il disegno di legge rimase a giacere sino alla fine della legislatura.

Nello scorcio di questa legislatura, quando il disegno di legge all'ordine del giorno è venuto in discussione, da parte dell'onorevole Marangone si fece richiamo alla conclusione di quei lavori ed io dissi che ero pronto in qualsiasi momento a riprendere in esame il disegno di legge e a sentire i diversi punti di vista; mi fu detto che si riteneva opportuno che il disegno di legge andasse avanti e che comunque io consentissi a far rivedere questo testo, il che io ho fatto da tre settimane senza aver ricevuto alcuna osservazione; in conseguenza mi sono adagiato sull'antico adagio: *qui tacet consentit*; mi aspettavo infatti che, ricevuto quel testo, mi si dicesse: sarebbe opportuno discuterne, ma nessuno lo ha fatto; in conseguenza di quanto era stato detto nella conversazione privata ho passato quel testo all'ufficio legislativo per ottenere il concerto con altri ministeri e, se non giungono obiezioni concrete, credo che quel disegno di legge debba seguire il suo *iter*, debba venire presentato in Parlamento — perché anche il Governo ha sostenuto su questo problema delle battaglie — e discusso e, se possibile, approvato in quello spirito — mi pare — di larga comprensione delle esigenze artistiche che anima quel testo concordato che abbiamo redatto alla fine della passata legislatura.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« I contributi dello Stato e degli Enti locali istituiti dalla legge 28 giugno 1956, n. 704, a favore degli Enti autonomi " La Biennale

di Venezia ", " Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (Triennale di Milano) " ed " Esposizione nazionale quadriennale di Roma " per gli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60, prorogati con legge 21 aprile 1962, n. 210, per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, sono ulteriormente prorogati per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« È concesso all'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " un contributo straordinario di lire 20.000.000 ».

L'onorevole Bertè ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « È concesso all'Ente autonomo Triennale di Milano un contributo straordinario di lire 160 milioni ». Conseguentemente, il deputato Bertè propone anche di modificare l'articolo relativo alla copertura finanziaria, integrandolo nel senso che segue:

« All'onere derivante dal precedente articolo si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Faccio presente all'onorevole Bertè che l'eventuale approvazione del suo emendamento, comportando l'espressione di un nuovo parere da parte della Commissione Bilancio, contrasterebbe necessariamente quella esigenza di immediata approvazione al provvedimento che lo stesso onorevole Bertè ha sottolineato.

BERTÈ. Non desidero assumermi la responsabilità di non far approvare questo disegno di legge per non determinare una soluzione di continuità nella vita degli Enti, ma ricordo ai membri della Commissione che la mia proposta di legge sulla Triennale di Milano contiene all'articolo 2 una disposizione avente lo stesso contenuto e ne sollecito pertanto la discussione. Solo per questi motivi ritiro l'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1964

Do lettura dell'articolo 3 che non essendo state formulate osservazioni, né presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

« All'onere di lire 137.900.000 per la proroga dei contributi a carico dello Stato relativi all'esercizio finanziario 1962-63 e cioè: lire 72.900.000 a favore dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia "; lire 50.000.000 a favore dell'Ente autonomo " La Triennale di Milano " e lire 15.000.000 a favore dell'Ente autonomo " Esposizione nazionale quadriennale di Roma ", nonché a quello di lire 20.000.000 per la concessione del contributo straordinario all'Ente autonomo " La Biennale di Venezia ", si provvede a carico del fondo di cui al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

All'onere di lire 137.900.000 per la proroga dei contributi a carico dello Stato relativi all'esercizio finanziario 1963-64, determinati negli stessi importi indicati al precedente comma, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

VIANELLO. Per dichiarazioni di voto, rilevo a nome del mio gruppo innanzitutto che alcuni elementi di fatto cui l'onorevole Sottosegretario si è riferito ci sono sconosciuti; all'onorevole Sottosegretario chiedo, a nome del mio gruppo, di poter conoscere quel testo di legge che egli ha affermato di aver trasmesso ad alcuni colleghi.

Mi sia consentito rilevare all'onorevole Bertè che l'indirizzo culturale da lui auspicato per la biennale di Venezia riecheggia alcune impostazioni di natura andreottiana per noi non accettabili.

BERTÈ. Ho parlato di queste cose anche quattro anni fa!

VIANELLO. Vi è la necessità di una riforma, perché la carenza che si riscontra nella linea culturale della Biennale scaturisce proprio dal carattere burocratico dell'attuale consiglio di amministrazione, che affida poteri illimitati ad un segretario generale onnipotente, e che appunto per questo è costretto ad una serie di rapporti di tipo corporativo, molto discutibili.

Mi auguro che il Governo abbia a convenire sull'autonomia degli enti culturali e sulla loro natura non burocratica; occorre ricorrere ad enti elettivi, al Parlamento, ai consigli comunali, per la nomina dei rappresentanti nel consiglio direttivo: per questa via si potranno svolgere i compiti ad un livello più elevato di quanto non sia stato possibile finora.

Preannunciando il voto favorevole del mio gruppo a questo disegno di legge, sollecito da parte del Governo la presentazione del disegno di legge riguardante lo statuto della Biennale di Venezia e per questo motivo presento il seguente ordine del giorno:

« La VIII Commissione Istruzione della Camera dei deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 743, rilevata la improrogabile necessità di arrivare alla riforma e al riordinamento degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e la « Quadriennale di Roma », come elemento essenziale e in particolare della Biennale di Venezia come elemento indispensabile per la regolarizzazione e normalizzazione di quell'importante Ente autonomo culturale di rilevante funzione internazionale,

impegna il Governo

alla sollecita presentazione di un disegno di legge concernente la Biennale di Venezia ».

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si è già manifestato non solo favorevole, ma desideroso di poter presentare questo disegno di legge, e a tal fine ha sollecitato e sollecita, se possibile, un preventivo orientamento convergente dei vari gruppi. Per queste ragioni, non avendo nulla il Governo da rimproverarsi a questo proposito, io gradirei che quell'impegno di cui si parla venisse trasformato in invito, nel quale caso non avrei alcuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno.

VIANELLO. Sono d'accordo nel modificare l'ordine del giorno nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Vianello, modificato dal proponente su sollecitazione del rappresentante del Governo.

(È approvato).

Faccio presente che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Donati ed altri: Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici (575); e dei deputati Rampa ed altri: Nuova disciplina delle norme che regolano il bando di concorso a posti di direttore didattico in prova e nomina dei vincitori. Riordinamento dell'Istituto dell'incarico direttivo (49); Nicosia ed altri: Sistemazione in ruolo dei direttori didattici incaricati e degli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 (182); Di Nardo: Assunzione in ruolo degli idonei del concorso per la nomina a direttore didattico, bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 (230); Guarra e Grilli Antonio: Assunzione nel ruolo dei direttori didattici dei candidati classificatisi nella graduatoria di merito relativa al concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 (242); Dall'Armellina ed altri: Immissione nel ruolo dei direttori didattici degli idonei e dei maestri incaricati del servizio direttivo (420); Foderaro ed altri: Immissione nei ruoli ordinari dei direttori didattici incaricati e degli idonei del concorso direttivo bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 (501).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Donati, Moneti e Bellisario: « Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici » (575); e dei deputati Rampa, Buzzi, Borghi, Fabbri Francesco, Patrini, Titomanlio Vittoria, Armato, Marotta Vincenzo, Mattarelli Gino, Agosta: « Nuova disciplina delle norme che regolano il bando di concorso a posti di direttore didattico in prova e nomina dei vincitori — Riordinamento dell'istituto dell'incarico direttivo » (49); Nicosia, Grilli Antonio, Giugni Lattari Jole: « Sistemazione in ruolo dei direttori didattici incaricati e degli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 » (182); Di Nardo: « Assunzione in ruolo degli idonei del concorso per la nomina a direttore didattico, bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 » (230); Guarra e Grilli Antonio: « Assunzione nel ruolo dei direttori didattici dei candidati classificatisi nella graduatoria di merito relativa al concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 » (242); Dall'Armellina, Fusaro, Bianchi Fortu-

nato, Franceschini, Isgrò, Bressani, De Zan Fabiano: « Immissione, nel ruolo dei direttori didattici, degli idonei e dei maestri incaricati del servizio direttivo » (420); Foderaro, Pitzalis, Cossiga, Caiazza, Pala, Agosta, Cocco Maria, Sammartino, Buttè, Merenda: « Immissione nei ruoli ordinari dei direttori didattici incaricati e degli idonei del concorso direttivo bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 » (501).

Rammento agli onorevoli colleghi che nel corso dell'ultima seduta, alcune settimane or sono, venne nominato un Comitato ristretto con l'incarico di preparare un testo che raccogliesse le tesi dei diversi componenti del Comitato stesso, a loro volta rappresentanti determinati orientamenti delle diverse parti della Commissione. Il Comitato ristretto, dopo lungo e delicato lavoro, ha presentato un testo sottoposto oggi al nostro esame, che dovrebbe risolvere sia il problema della immissione in ruolo degli idonei che il problema dei direttori didattici incaricati. Ha presieduto i lavori del Comitato ristretto l'onorevole Buzzi, che può quindi adeguatamente illustrare le conclusioni alle quali il Comitato stesso è pervenuto.

BUZZI. A nome dei componenti del Comitato ristretto ritengo opportuno riferire alla Commissione sui criteri che il Comitato stesso ha seguito nella redazione del testo in esame che, in sostanza, mantiene le soluzioni proposte nel disegno di legge Donati, cercando di conciliarle con quelle preoccupazioni e quelle esigenze che la Commissione aveva già posto in evidenza nella sua precedente seduta. Questo testo è stato accolto da tutti i membri del Comitato ristretto, ad eccezione dell'onorevole Valitutti, il quale si riserva di fare una dichiarazione circa una questione che egli ritiene pregiudiziale e che non riguarda — se mi è lecito anticiparlo — il congegno tecnico della legge, ma la sua ispirazione soprattutto per la parte permanente del provvedimento. Sarà egli stesso ad esporre il contenuto della sua riserva. Invece, tutti gli altri componenti, rappresentanti di tutti i gruppi politici della nostra Commissione, hanno accordato il loro pieno consenso al testo così come è stato redatto.

I punti di vista fondamentali sui quali i colleghi sono pregati di soffermare la loro attenzione sono i seguenti. In sostanza, il provvedimento riveste un carattere duplice, poiché consta oltre che di una parte transitoria anche di una parte con valore permanente, intesa a modificare il modo con cui avviene attualmente la immissione in ruolo dei direttori in ragione del concorso fatto, uti-

lizzando le graduatorie dei concorsi anche al di là dell'anno e del tempo e dei posti che sono stati messi in concorso. Viene cioè istituita quella famosa graduatoria nazionale permanente che già abbiamo avuto modo di valutare discutendo in questa Commissione la proposta di legge Donati.

Inoltre questo provvedimento contiene anche norme relative alla soppressione degli incarichi direttivi. Si trattava di trovare un sistema che garantisse la Commissione dalle preoccupazioni che erano state con particolare insistenza poste in evidenza nel corso della seduta in cui si è trattato di questo argomento; si trattava, cioè, di evitare che con la soppressione degli incarichi direttivi si verificassero molti posti vacanti e quindi si dovesse ricorrere all'istituto della reggenza, previsto nella legge Donati, con una certa larghezza e per una lunga durata, a discapito dell'efficienza delle scuole.

Si è mirato ad individuare un congegno che permettesse di avere il *plenum* dell'organico dei direttori; e, considerato che l'ampiamiento dei ruoli direttivi consente, oggi, relativamente ai circoli didattici, di affidare un circolo ad un altro direttore, se questa reggenza è ridotta ai limiti minimi indispensabili, il problema che aveva preoccupato la Commissione in ordine alla soppressione degli incarichi direttivi potrebbe considerarsi a giudizio del Comitato ristretto praticamente risolto.

Il congegno predisposto è rappresentato dagli articoli 1 e 2 del testo. Particolarmente richiamo l'attenzione dei colleghi sull'articolo 2, in quanto in esso viene stabilito il modo con cui deve avvenire l'immissione in ruolo. I concorsi sono banditi ad anni alterni entro il primo ottobre dell'anno in cui scade il concorso stesso. I posti che risultano vacanti alla data del bando di concorso (cioè, al 1° ottobre dell'anno in cui il concorso è bandito) vengono assegnati a coloro che risultano iscritti nella graduatoria nazionale permanente, quindi ai cosiddetti idonei, cioè a coloro che hanno riportato 105 su 150 in seguito a precedente concorso. I posti che non siano stati così coperti e tutti quelli che si prevedono vacanti al 1° ottobre successivo, vengono messi a concorso.

Sicché, in sostanza, si può affermare che il 50 per cento dei posti va agli idonei e il 50 per cento va ai vincitori dei concorsi. Coloro che nei concorsi banditi in questo modo conseguono il punteggio di 105 acquisiscono il diritto di essere iscritti nella graduatoria nazionale permanente secondo l'ordine risul-

tante dal punteggio complessivo delle prove di esame.

Questo sistema, che permette l'alternarsi della immissione in ruolo degli idonei e dei vincitori, ci fa correre l'unico rischio di avere un certo numero di posti vacanti da assegnarsi per reggenza; si tratta, cioè, di posti che, dovuti ad esempio a decessi o dimissioni, non si possono prevedere vacanti in alcun modo. Tuttavia, ciò avviene per un numero di posti molto limitato, il che riduce enormemente la gravità del problema così come la Commissione lo aveva inteso.

Con l'articolo 3 si prevede che la reggenza di un circolo non debba mai durare oltre l'anno. Con ciò ci si è cautelati contro le preoccupazioni del fenomeno delle reggenze prolungate nel tempo. Vengono anche indicati criteri per l'incarico delle reggenze: i circoli didattici rimasti vacanti sono retti da un direttore di circolo viciniere.

La Commissione ha quindi preso in esame il problema di coloro che oggi si trovano iscritti nelle graduatorie di merito, nonché di coloro che hanno maturato un certo diritto alla nostra considerazione avendo ricoperto per molti anni l'incarico direttivo. Si tratta, infatti, della parte transitoria del provvedimento. Alle due dette categorie si è provveduto con gli articoli 4, 5 e 6. Nell'articolo 4 si prevede l'immissione in ruolo di tutti coloro che risultano iscritti nelle graduatorie di merito dei concorsi direttivi espletati dal 1954 al 1963. Così dicendo, si sottintende che tutti coloro che hanno conseguito almeno 100 vengano iscritti anche nella graduatoria nazionale permanente. Mentre nell'articolo 6 - a cui rimando, tralasciando per un momento il 5 - si prevede l'autorizzazione per il Ministero della pubblica istruzione a bandire, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, un concorso speciale per i cosiddetti direttori incaricati. Il Comitato ristretto ha voluto tener presente le varie proposte di legge presentate in proposito e la particolare situazione in cui si trovano questi direttori incaricati, tenendo perciò nel dovuto conto l'anzianità nel servizio che gli insegnanti hanno prestato come incaricati, nonché le prove di capacità che hanno già dato.

Il carattere speciale del concorso sta nel fatto che vi è una sola prova scritta ed a scelta, cioè con possibilità di opzione da parte del candidato fra il tema di cultura generale e quello di legislazione; sono prove queste molto diverse e possono consentire al candi-

dato di misurarsi nel tema che gli è più congeniale e che è più vicino alla sua preparazione; ci sembra, pertanto, che l'agevolazione non sia insignificante.

Inoltre è prevista l'ammissione alla prova orale con sei decimi, mentre la legge vigente prevede l'ammissione all'orale con 7 decimi; per le prove orali valgono le norme vigenti. È prevista inoltre l'iscrizione nella graduatoria nazionale permanente di tutti coloro che conseguono un punteggio minimo di 100 su 150.

Metteremmo così sullo stesso piano gli attuali iscritti nella graduatoria e coloro che faranno questo concorso speciale adatteremmo cioè lo stesso parametro, per la immissione nella graduatoria nazionale permanente, sia per coloro che sono oggi iscritti nelle graduatorie di merito dei concorsi direttivi già effettuati, sia per coloro che partecipano ad un concorso speciale, che è in relazione ad un ordine di cose che intendiamo superare con la legge che stiamo per approvare.

Vediamo ora come saranno assegnati i posti nella prima applicazione della legge; la Commissione si è basata sulla disponibilità dei posti.

I dati che sto per riferire, come i colleghi ricorderanno, furono già comunicati alla Commissione a suo tempo.

Quattrocentoventi sono gli iscritti nelle graduatorie di merito; fra questi ne abbiamo individuati circa 90 che non hanno riportato 105 ed ecco perché abbiamo mantenuto il limite di cento; diversamente avremmo un certo numero di iscritti nelle graduatorie di merito che non potrebbero entrare nella graduatoria permanente, il che costituirebbe un elemento di inquietudine ed insoddisfazione.

Gli incaricati attuali sono 1095; fra di essi circa 600 hanno tre anni di anzianità e lo possiamo dire perché sono 600 quelli che hanno partecipato all'ultimo concorso per direttori incaricati. Se dai 1095 togliamo i 420 iscritti nelle graduatorie di merito, che certamente sono incaricati, perché godono della precedenza nella nomina, ne deriva che circa 600 sono i direttori incaricati che hanno titolo per partecipare al concorso speciale.

È sembrato al Comitato ristretto di dover stabilire la anzianità di incarico di quattro anni, compreso l'anno in corso, perché i suddetti 600 direttori avevano già tre anni di anzianità quando presentarono domanda per il concorso ed hanno maturato nel frattempo un altro anno di anzianità.

Inoltre è sembrato al Comitato ristretto che offrire 200 posti significasse dare una larga

possibilità di sistemazione: un posto per ogni due, tre candidati.

Si è tenuto conto del fatto che, avendo 600 direttori incaricati, noi abbiamo disponibili 718 posti, fatti salvi quelli del concorso normale bandito ed ancora da espletare; pertanto è garantita la possibilità di immettere a ruolo i quattrocentoventi iscritti nelle graduatorie di merito più i duecento che si auspica abbiano a vincere il concorso speciale che stiamo per autorizzare; inoltre manterremo anche una certa aliquota di posti disponibili per i concorsi normali.

L'articolo 5 stabilisce che i posti che si prevedono vacanti al 1° ottobre 1964 — i 718 che prima ho detto — siano innanzitutto assegnati agli aspiranti inclusi nella graduatoria nazionale permanente, i cosiddetti idonei, ed in secondo luogo ai vincitori del concorso speciale da bandire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. I posti eventualmente residui e quelli che si renderanno vacanti e disponibili entro il 1° ottobre 1965 saranno messi a concorso ordinario da bandire entro il 1° ottobre 1964.

Pertanto entro il 1° ottobre 1964 noi avremmo sistemato gli idonei, dovremmo aver bandito il concorso speciale a 200 posti e dovremmo aver bandito il concorso per i posti residui e per quelli che si renderanno vacanti entro il 1° ottobre 1965, in modo che dal 1° ottobre 1964 cominci a funzionare il sistema dei concorsi ad anni alterni previsto dall'articolo 2 del disegno di legge.

Sono affiorati dei problemi che rispetto a questi che la legge, se votata, forse riuscirà a risolvere devono considerarsi poco importanti o marginali.

Ci si è soffermati a lungo nella valutazione della opportunità di includere un articolo che modificasse la impostazione dei concorsi dal punto di vista delle prove di esame e si è convenuto tutti concordemente di rinviare il problema per non rischiare di affrontarlo senza aver chiarito quale sarà la definizione ultima dell'istituto del circolo didattico, della direzione didattica e quindi quale possa essere la via migliore per accertare la preparazione dello stesso direttore.

È sorto il problema di una agevolazione per gli incaricati ex combattenti e si è ritenuto di superarlo considerando il fatto che ridurre di un anno la anzianità di servizio per i direttori didattici incaricati ex combattenti non si poteva dire rispondente ad una particolare situazione ed a una particolare esigenza della categoria degli ex combattenti; la giustificazione della riduzione di un anno do-

vrebbe consistere nel fatto che gli ex combattenti, per aver ritardato il completamento dei loro studi universitari o la loro immissione in ruolo si trovano ad avere ridotta la possibilità di maturare l'anzianità richiesta nell'incarico direttivo per partecipare al concorso speciale. È sembrato al Comitato ristretto che il tempo intercorso dalla fine della guerra ad oggi e l'anzianità richiesta per partecipare al concorso speciale consentissero di superare questo scoglio senza mancare di giustizia e — direi anche — di riguardo e di delicata comprensione nei confronti di una richiesta che ha pure il suo significato morale ed il suo valore.

Queste sono le questioni — fatta salva, naturalmente riserva ben più grave che esporrà lo stesso collega Valitutti — affiorate nel Comitato ristretto.

: Su tutto il resto il Comitato è concorde e si augura di aver assolto nel modo dovuto al compito affidatogli.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole collega Buzzi per la chiarezza con cui ha esposto il complesso problema dei direttori didattici. Desidero dare atto inoltre al Comitato ristretto del non facile lavoro svolto e ringraziarlo — almeno per mio conto — delle proposte presentateci.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, durante i lavori del Comitato ristretto, molti punti del testo elaborato hanno avuto la mia adesione. Mi riferisco alla abolizione dell'istituto dell'incarico; alla immissione in ruolo degli idonei dei precedenti concorsi; e al concorso speciale a duecento posti riservato ai direttori didattici incaricati con una certa anzianità di servizio: tutti problemi per i quali mi sono lealmente battuto per giungere a una soluzione equitativa.

Con un certo rammarico ho però aderito alla decisione di estromettere dal presente provvedimento la norma relativa alla prova scritta del concorso. Avevo insistito — e, con me, altri membri del Comitato — perché la norma innovativa delle prove di concorso fosse inclusa nel provvedimento, e questo non per ragioni teoricamente riformistiche, ma per ragioni pratiche, in quanto siamo sempre stati tutti concordi nell'interpretare questo progetto di legge come inteso a eliminare il riprodursi delle cause che hanno determinato e determinano tuttora le cosiddette leggine. Una di queste cause è rappresentata dalla eccessiva eterogeneità della prova di legislazione e di quella di pedagogia, per cui si è dato frequentemente il caso di candidati che, pur avendo conseguito 50 nella prova di

pedagogia, non sono stati ammessi all'orale per aver conseguito 29 in quella di legislazione. Proponevo pertanto di mantenere, sì, il congegno delle due prove, ma che queste fossero di pedagogia e di metodologia applicata. Gli onorevoli colleghi di parte democristiana vi si sono opposti e quindi io, sia pure con rammarico, ho dovuto cedere.

Non ho ceduto, invece, per quanto riguarda il principio della istituzione della graduatoria permanente. Riconosco senz'altro valida la esigenza che ha dettato la norma contenuta nei primi due articoli del progetto di legge, relativa a tale istituzione. Qual è questa esigenza? Quella che, abolendo l'istituto dell'incarico, vi sia un congegno pronto per provvedere immediatamente a coprire i posti che via via si renderanno vacanti. Ritengo però che a tale esigenza si possa provvedere in modo diverso da quello previsto dalla presente legge. In primo luogo, la situazione si è ormai sdrammatizzata e tende a sdrammatizzarsi sempre più: in seguito all'applicazione di questa nuova legge, per esempio (200 posti ai direttori didattici e oltre 400 agli idonei), già dall'anno venturo la maggior parte delle direzioni didattiche sarà coperta. Pur tenendola presente, non dobbiamo quindi preoccuparci molto di questa circostanza. Certo, vi saranno delle reggenze che via via si renderanno vacanti, ed è per questo che proponevo — e propongo — la validità biennale della graduatoria: il concorso, cioè, viene bandito ogni due anni, e nel frattempo si riconosce alla graduatoria ogni validità. Sono certo che questo sistema rappresenterebbe un ottimo rimedio contro l'inconveniente dei posti vacanti, ed è per questo che non ho ceduto, di fronte alla decisione del Comitato ristretto di voler adottare il principio della graduatoria permanente. Questa, a mio avviso, sconvolge il procedimento del concorso, al cui principio sostituisce quello dell'accertamento di idoneità.

Il concorso è un procedimento che ha due caratteri essenziali: la periodicità e la concorrenzialità; nell'accertamento di idoneità — di cui è un tipico esempio l'esame di maturità classica o scientifica — viene invece a mancare il secondo elemento, la concorrenzialità; è ciò che mi lascia molto perplesso, in quanto non so fino a che punto siamo competenti ad adottare una simile decisione, che investe un punto generale del nostro ordinamento, senza sollecitare precedentemente il parere di una Commissione specializzata in questi problemi, e cioè della Commissione affari costituzionali della Camera.

Ho già affermato, in sede di Comitato ristretto, che mi sentirei ridicolo se ora facessi una questione di costituzionalità; però ritengo di essere nel giusto facendo una questione di coerenza di questo principio nella unità del sistema generale della nostra legislazione relativa ai concorsi. Se oggi approviamo questa legge con il principio della graduatoria permanente degli idonei, noi creiamo un presupposto per cui non si potrà negare, oggettivamente, la generale applicazione del principio stesso anche agli altri rami della pubblica amministrazione. Per tali ragioni, io formalmente mi appello alla responsabilità del Presidente, chiedendogli di esaminare la opportunità di sottoporre questo nuovo principio normativo alla competente Commissione.

Non si tratta di un espediente dilazionatorio. Io concordo con l'idea che dovremmo tutti cercare di affrettare il procedimento. Ma mi sembra indispensabile sentire in proposito il parere della I Commissione. Perché agendo come stiamo agendo noi non modifichiamo un sistema che potrà rimanere circoscritto ai direttori didattici, ma bensì il sistema generale dei concorsi.

Tali, e non altre, sono le ragioni che mi hanno impedito di aderire agli articoli 1 e 2 del testo in discussione.

LEONE RAFFAELE. Onorevoli colleghi, voglio esprimere innanzitutto il mio più vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto, e lo faccio con gioia, perché mi rendo conto delle difficoltà gravi che esso ha dovuto superare.

Tuttavia, si impongono, a parer mio, due osservazioni fondamentali. La prima riguarda l'articolo 1. Io comprendo, anche senza entrare nel merito, le ragioni che hanno portato alla definizione di questo articolo, che, sostanzialmente, era già presente nella proposta Donati e che noi stessi abbiamo approvato l'anno scorso, in una legge simile a quella proposta dal collega Donati. Ma voglio essere obiettivo con me stesso. Ciò mi porta a dire che il sistema adottato, forse giusto e legittimo e da me condiviso, è senza dubbio sostanzialmente innovatore rispetto a tutta la legislazione italiana oggi in vigore sulla materia.

Nella commissione di indagine abbiamo avanzato una serie di proposte sull'argomento. Non mi dispiace che oggi sia qui ripresa una di quelle proposte, però prevedo che quanto qui si decide avrà senza dubbio un'applicazione estensiva, che lo voglia o no la Commissione. Infatti, se tutte queste innovazioni fossero state introdotte a seguito delle deliberazioni prese dal Ministro, successivamente

alle indicazioni rese dalla Commissione di indagine, si sarebbe compreso che egli poteva ben avere una sua visione particolare del problema; ma, introdotte così, costituiscono un precedente del quale tutti noi dobbiamo tener conto. Tuttavia, io sottoscrivo questa innovazione, proprio perché penso che risponda a obiettive esigenze derivanti dall'attuale situazione.

La mia seconda osservazione riguarda l'articolo 6. Tutti i colleghi ricorderanno che da anni discutiamo l'argomento. E già nella proposta Donati, venutaci dal Senato, si parlava di incarichi tenuti per almeno un anno. Nella proposta Rampa e altri si parlava di 4 anni. Con l'articolo 6 si torna indietro non soltanto rispetto alla proposta Donati, e alle proposte dei vari colleghi, ma anche rispetto a quanto noi stessi avevamo deciso un anno fa. L'articolo da noi votato l'anno scorso suonava così:

« Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, con graduatoria valida fino all'esaurimento, un concorso per titoli ed esami-colloquio riservati ai direttori didattici incaricati che abbiano almeno tre anni di servizio di incarico con qualifica non inferiore a distinto. Il periodo minimo di incarico è ridotto a due anni per gli ex combattenti ».

CODIGNOLA. Lei tuttavia ricorda, onorevole Leone, che a seguito di questo articolo ci fu una richiesta di rimessione all'Assemblea da parte di alcuni gruppi e da parte del Governo.

LEONE RAFFAELE. Io mi limito a citare il testo, che i colleghi possono leggere direttamente, a pagina 2123, degli atti della Commissione per la III legislatura e sul quale richiamo la loro attenzione. Se il Governo è in seguito intervenuto è altra cosa. Da quella circostanza erano stati accolti tre principi: quello di un concorso speciale con colloquio, oggi respinto; quello di una graduatoria ad esaurimento, oggi respinto; quello di un minimo di incarico di un triennio, ridotto ad un biennio per gli ex combattenti, anche esso oggi non accolto.

Dobbiamo ricercare le ragioni della proposizione di una cosa diversa. Se si trattasse di ragioni capaci di svalutare quanto allora decidemmo, io le capirei. È implicito che coloro i quali allora pretendevano di avere diritto ad un concorso speciale, siccome ora non potranno assumere le funzioni di direttori incaricati, hanno una ben maggiore aspettativa di partecipare al concorso. Quando si stabilisce in quattro anni il periodo minimo di incarico, ne consegue che coloro che

hanno assunto per soli tre anni l'incarico non hanno più la possibilità di fare né il direttore né il concorso. Come corrispettivo all'estinzione di un tipo di incarico, invece, a me pare legittimo che essi pretendano di poter partecipare ad almeno un concorso.

Perciò mi sembrava più logico quanto era stato deciso dal Senato, e cioè che bastasse un anno di incarico — e non quattro anni — per poter partecipare al concorso speciale, onde ottenere l'incarico con carattere definitivo.

Se quelle ragioni sono tuttora valide mi pare di stare esponendo i motivi legittimi che erano a base della decisione dell'anno scorso; inoltre ora vi è la definitiva scomparsa dell'incarico che l'anno scorso forse non era previsto così radicalmente come in questo provvedimento.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Ma era prevista nella proposta Donati.

LEONE RAFFAELE. Ma nel testo che noi votammo non era prevista in questa misura.

Inoltre perché ora si richiedono 4 anni di incarico e non tre? E nemmeno sono riuscito a comprendere la validità delle ragioni esposte poc'anzi dal collega Buzzi per motivare la esclusione della facilitazione agli ex combattenti; forse il collega Buzzi avrà dimenticato che alcuni colleghi, per vicende belliche seguite da persecuzioni, sono entrati da poco in servizio; lo sappiamo che la guerra è cessata da molti anni, ed io mi sono fatto promotore di una proposta di legge che elimina, soddisfacendole una volta per tutte, le rivendicazioni degli ex combattenti, ma finché vi sono ragioni valide ritengo che se ne debba tener conto; anche se si dovesse mantenere il periodo minimo di incarico richiesto di quattro anni ritengo che dovremmo — all'articolo 6 — abbassare almeno di un anno tale periodo per gli ex combattenti, come sempre si è fatto.

Credo, signor Presidente, di essermi in questo modo legittimamente appellato ai precedenti della nostra attività, anche se di altra legislatura, ed a ragioni attuali che suggeriscono delle modifiche al testo che ci viene presentato.

PRESIDENTE. Se crede, eventualmente presenterà degli emendamenti al momento opportuno.

PITZALIS. Signor Presidente, noi abbiamo ritenuto in sede di Comitato ristretto di addivenire ad un accordo per un testo che indicasse le soluzioni di massima che potevano essere accettate dai gruppi che facevano parte del Comitato ristretto; mi accorgo dagli interventi dei colleghi che si pone in discussione

da parte loro — con la sola eccezione dell'onorevole Valitutti — tutto il sistema del concorso per direttori didattici; se si dovesse addivenire a questa nuova situazione io mi riservo allora di proporre nuove soluzioni, mentre sono d'accordo che si debba tenere per buono il testo che è stato concordato per risolvere in via di massima il problema che ci preoccupa tutti e che gli interessati chiedono sia risolto.

PRESIDENTE. È questo un invito che il collega Pitzalis rivolge ai colleghi della Commissione, dato che è già intervenuto un accordo in sede di Comitato ristretto.

CODIGNOLA. Io desideravo limitarmi ad una dichiarazione di voto a favore del testo concordato, ma aggiungo pochissime parole per rilevare quel che ha rilevato or ora il collega Pitzalis.

In sede di Comitato ristretto abbiamo trovato, come tutti sanno, difficoltà non lievi per giungere ad una soluzione e siamo tutti consapevoli che il sacrificio che ciascuno ha fatto, parzialmente, della propria opinione è utile, alla condizione di non modificare il testo qui in Commissione.

Vorrei pregare l'onorevole Leone Raffaele di non insistere sulla richiesta di emendamenti, che verrebbero a rimettere in discussione tutto il resto; non ci vuol essere violenza da parte del Comitato ristretto alla libertà di tutti i deputati di prendere la posizione che desiderano prendere, ma in sede di Comitato ristretto vi fu una presa di posizione di tutti i gruppi ed i rappresentanti dei vari gruppi dichiararono di assumersi la responsabilità anche per gli altri colleghi. Sono accordi che possono essere non rispettati, ma mi auguro che sia ben chiaro quale sia la base di questo accordo. Se qualcuno non si sente di accogliere questo impegno non possiamo non prenderne atto, ma la questione diventerebbe molto difficile perché si tratterebbe di riprendere in discussione tutto il problema.

In sede di dichiarazione di voto preannuncio il voto favorevole del mio gruppo sul testo concordato per tre fondamentali ragioni; la prima è che questo provvedimento elimina un istituto che tutti insieme abbiamo ritenuto superato e pericoloso per la scuola: l'incarico direttivo; rimangono ancora dei casi sporadici in cui si potrà, però, ricorrere alla reggenza; la seconda ragione è data dal fatto che per la prima volta si inserisce in modo così esplicito nella nostra legislazione scolastica il principio tanto importante per cui chi ha superato un concorso, lo ha vinto e fu licenziato, mantiene la posizione di idoneo per un certo numero di anni in modo da ren-

dere inutile un nuovo concorso sino a che non sia passato quel numero di anni.

La terza ragione è che, nell'articolo 7, l'eccezione che si viene a fare al principio generale circa l'assunzione in ruolo dei direttori è giustificata da un motivo fondamentale, quello di offrire qualche facilitazione nei concorsi agli anziani; mi sembra che questo sia un motivo di carattere umano, non di carattere giuridico.

Al collega Valitutti, che ha sempre insistito in sede di Comitato ristretto in una posizione critica nei confronti della graduatoria permanente degli idonei; vorrei dire che non vedo perché si debba richiedere il parere di un'altra Commissione per modificare una norma consuetudinaria della nostra legislazione scolastica; siamo qui proprio per modificare, facciamo delle leggi di indirizzo politico generale che possono modificare l'indirizzo politico vigente in materia; pertanto non vi è alcuna giustificazione di richiedere il parere alla I Commissione; la modifica che si introduce in parte si è già avuta in altre leggi ed in parte porta un certo spirito nuovo, costituisce un precedente; precedente che ritengo favorevole, proprio per superare l'*impasse* in cui si trova l'amministrazione, nel far ripetere concorsi a brevissima distanza a coloro che abbiano superato le prove in modo soddisfacente.

Per tutte queste ragioni, inviterei l'onorevole Presidente a non accogliere la proposta dell'onorevole Valitutti di trasmettere il provvedimento ad altra Commissione per un ulteriore parere, perché questo comporterebbe inevitabilmente un ritardo, e forse anche un insabbiamento del provvedimento stesso. Propongo invece di adottare il progetto di legge nel testo trasmessoci dal Comitato ristretto.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Sia pur brevemente, desidero anch'io esprimere taluni motivi di dissenso, rispetto al testo concordato e sottoposto al nostro esame.

1) La VIII Commissione, negli ultimi giorni della trascorsa legislatura, aveva espresso un voto pressoché unanime, indicando in un concorso per titoli e colloquio il criterio di valutazione per la immissione in ruolo alternato degli idonei e dei direttori incaricati. Si è qui invece voluto sottovalutare il tirocinio e l'esperienza di questi direttori didattici, tirocinio ed esperienza che sono i due soli elementi che possono modificare utilmente il sistema dei concorsi; e si è voluto piuttosto prestare orecchio alle diffamazioni, comparse anche sulla stampa, a carico della categoria dei direttori didattici incaricati, ele-

vando dei casi-limite a casi-indice, rivelatori di chissà quali insufficienze della categoria stessa! E questo è il mio primo motivo di dissenso.

2) Il secondo motivo riguarda la assurda esclusione dai benefici già previsti per gli ex combattenti. Proprio poco tempo fa - e ci torneremo su tra qualche giorno - la Commissione, nel prendere in esame la proposta di legge n. 286 dell'onorevole Leone Raffaele, ha espresso la sua volontà di mantenere e anzi integrare con apposita interpretazione un beneficio concesso agli ex combattenti dal quarto comma dell'articolo 11 della legge n. 831. Nel provvedimento odierno, ogni beneficio è scomparso. Perché? Nonostante le argomentazioni dell'onorevole Buzzi, non vedo proprio l'opportunità di non adottare, agli occhi della opinione pubblica, una misura a favore degli ex combattenti.

3) Il terzo motivo di dissenso attiene al numero dei posti, che vengono portati solo a duecento. Poiché decidiamo la soppressione degli incarichi direttivi, allarghiamo almeno le possibilità concorsuali per i direttori didattici di inserirsi nel ruolo: tanto più che non è pensabile che i duecento posti messi a concorso vengano tutti coperti. Sarebbe pertanto opportuno portare il numero dei posti almeno a duecentocinquanta, concedendo così agli interessati una maggiore speranza. I posti ci sono, e lo ha detto l'onorevole Buzzi poco fa.

In forza di questi motivi, debbo dunque ripetere il mio dissenso. Vi sono però diverse considerazioni realistiche da fare: la necessità di far presto; il fatto che il Comitato ristretto ha effettivamente fatto quanto era possibile per giungere a un accordo che conciliasse gli interessi dei vari gruppi; e, infine, il probabile atteggiamento del Senato qualora noi volessimo spingere la nostra attività emendatrice al di là del limite che il Senato è disposto ad accettare. Tutte queste ragioni - ragioni realistiche, di fatto - attenuano in buona parte la mia opposizione, ma non il mio scontento, il quale permane, dinanzi a questo testo.

Onorevole Codignola, ritengo che qualche emendamento - come, per esempio, un emendamento che riduca a tre i quattro anni richiesti anche per gli ex combattenti - non dovrebbero trovare assolutamente opposizione.

CODIGNOLA. In sede di Comitato ristretto - e questo desidero venga verbalizzato - si è raggiunto un accordo: quello di non individuare alcun punto su cui votare poi in modo difforme. Questo per evitare di dover rimettere in discussione tutto.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Ella, onorevole Codignola, ha attribuito in tal modo al Comitato ristretto una funzione che esso non aveva.

PRESIDENTE. Effettivamente, coloro che facevano parte del Comitato ristretto si sono impegnati a non mutare nulla di quello che è un accordo raggiunto con non poche difficoltà.

Faccio presente che il Comitato ristretto si è riunito più volte ed è giunto a questo accordo dopo aver superato molti ostacoli quando non tutti speravano più di potervi riuscire.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Vorrei solo raccomandare di non attribuire ai risultati del lavoro del Comitato ristretto una valutazione feticistica, almeno per quanto riguarda emendamenti che non turbano profondamente l'impostazione del testo in discussione.

In questo senso io mi esprimevo onorevole Codignola, e non con lo scopo di alterare lo spirito del testo stesso.

Concludo, quindi, ribadendo con dispiacere il mio personale dissenso in proposito e auspicando che pur senza ritardare l'iter del provvedimento, si possa proporre ancora durante l'esame degli articoli qualche emendamento sul tipo di quelli che ho prospettato.

PRESIDENTE. Vorrei ripetere, per arrivare ad una conclusione, che siamo in presenza di un accordo raggiunto tra opinioni molto diverse. Credo che l'accordo non soddisfi nessuno interamente. Nemmeno io concordo al cento per cento con il testo predisposto.

Tuttavia, prego i colleghi di non subordinare, alle loro personali e varie insoddisfazioni, l'importanza dell'utilissimo traguardo comune raggiunto sia pure in modesta proporzione rispetto a quel tutto che ciascuno si proponeva di ottenere.

GRILLI ANTONIO. Vorrei fare una dichiarazione. L'affermazione fatta dall'onorevole Codignola circa un accordo intervenuto fra i vari gruppi...

PRESIDENTE. Non fra i vari gruppi...

GRILLI ANTONIO. Allora tutta l'obiezione dell'onorevole Codignola non ha valore! A questo punto, signor Presidente, io dichiaro di non sentirmi vincolato dalle deliberazioni del Comitato ristretto, e pertanto non desidero partecipare ulteriormente ai lavori della Commissione.

LEVI ARIAN GIORGINA. A nome del mio gruppo esprimo parere favorevole circa il testo in esame, e affermo la nostra volon-

tà di associarci al giudizio e alle osservazioni espresse dall'onorevole Codignola.

Il comitato ristretto sembra aver lavorato con grande serietà, meditazione e serenità. Il testo, pur non rappresentando l'*optimum* raggiungibile, come ha riconosciuto l'onorevole Presidente, risolve insieme il problema dei direttori didattici incaricati e degli idonei; presenta una soluzione definitiva per quanto riguarda i direttori idonei ed accoglie il principio della soppressione dell'incarico dei direttori didattici, istituito, quest'ultimo, che noi desideravamo cessasse, in quanto lo ritenevamo discriminatorio.

Noi non abbiamo nessun timore circa gli elementi innovatori ricordati dall'onorevole Valitutti e da altri, perché in quel rinnovamento generale della scuola — che è improporzionabile e che dovrà avvenire al più presto possibile — in gran numero dovranno intervenire gli elementi innovatori. Voglio solo aggiungere, e con ciò concludo, che sul piano della democratizzazione della scuola il nostro gruppo assume alcune posizioni proprie per quanto riguarda il sistema della elettività, nonché la funzione e la figura stessa del direttore didattico. Non siamo d'accordo infatti sul modo con cui i direttori didattici sono scelti attualmente, ma questo è un problema che rimandiamo ad altro momento.

FRANCO PASQUALE. Signor Presidente, io non voglio qui ripetere le ragioni che ci inducono a considerare veramente buona questa legge. Molto si è lavorato, infatti, per superare le enormi difficoltà che essa presentava. Anche se in seno al Comitato ristretto (sono stato presente soltanto all'ultima seduta, perché non ne facevo ufficialmente parte) non ho voluto sottoscrivere questo accordo, tuttavia riconosco onestamente che i colleghi hanno fatto il possibile per risolvere finalmente un problema che da troppo tempo tiene impegnata la Camera. La questione è matura, ormai per essere risolta. Non dobbiamo fare nulla, quindi, per ritardare la legge o per modificare quanto ci viene proposto dal Comitato ristretto.

Si potrebbe osservare che ciascuno di noi è libero di richiedere una leggera modifica o di proporre qualche emendamento. Però, se vogliamo valorizzare il lavoro compiuto dal Comitato ristretto, e se non vogliamo svalutare il sistema al quale siamo spessissimo costretti a far ricorso, non possiamo correre il rischio, proponendo emendamenti, di far fallire un accordo raggiunto e di far riprendere la discussione dal punto iniziale. Ciò significherebbe svalutare una formula di ela-

borazione risultata assai utile per i lavori della Commissione.

Ciò detto, rimane da considerare il problema di coloro che ricoprono l'incarico di direttore da diversi anni. Mi risulta che molti di questi insegnanti svolgono le funzioni di direttore anche da quindici anni. Che cosa succederà dei direttori incaricati che non dovessero superare la prevista prova scritta, che rappresenta il loro maggior timore? Essi ritorneranno nella scuola a fare gli insegnanti. Ma si tratterebbe di elementi « declassati ». Essi non sarebbero nemmeno più in condizioni di fare i maestri, perché quindici anni di direttore incaricato hanno lasciato in loro una certa eredità che non può andare distrutta. A me pare che l'Amministrazione con ciò svaluterebbe quel patrimonio che, bene o male, è a disposizione della scuola. Io avrei preferito, pertanto, che la prova richiesta fosse soltanto orale e non scritta. Però non mi permetto di proporre ai colleghi della Commissione di riprendere per questo fatto l'esame della questione, perché non vorrei assumermi un ruolo non solo antipatico ma anche ritardatore del lavoro della Commissione.

Vero è che questo è un periodo interlocutorio.

Vorrei chiedere all'onorevole Codignola se un eventuale emendamento tendente ad aumentare il numero di posti messi a concorso farebbe cadere l'accordo di cui egli ha parlato, perché se così fosse non vi insisterei. Se fosse possibile portare i 200 posti, previsti dall'articolo 6, a 250 o 300, io mi sentirei abbastanza soddisfatto di questa legge.

REALE GIUSEPPE. La discussione avvenuta circa la interpretazione da doversi dare ai lavori del Comitato ristretto e l'allontanarsi da quest'aula di un membro della Commissione — fatto veramente penoso — pongono il dovere di una chiarezza di posizione e dei singoli deputati e delle attività che si vengono svolgendo nell'ambito dei nostri lavori parlamentari.

Dirò che per rispetto di posizioni precedentemente assunte io accetto i lavori del Comitato ristretto con la precisazione che non restino inficiati in modo alcuno e il diritto e la libertà di ogni singolo deputato di operare in quanto rappresentante della Nazione: se i lavori del Comitato ristretto vengono, per deliberazione di coloro che vi sono presenti, ad assumere valore di delega, che non posso personalmente dare, allora, in questo caso, è chiaro che i lavori del Comitato stesso non possono essere accolti.

PRESIDENTE. Non si tratta di una delega che ha un significato giuridico, assolutamente, ma sul piano morale vi è qualche cosa che assomiglia ad una delega.

REALE GIUSEPPE. Prendo atto della dichiarazione che l'accordo vincola solo sul piano morale. In tale senso vorrei che fosse accolto almeno un emendamento — quale che sia — al testo che è sottoposto al nostro esame, dando a questo emendamento il valore di richiamo a questa libertà ed a quella prerogativa sovrana che spetta a ciascun deputato.

L'approvazione di un emendamento pertanto avrebbe valore altamente politico.

ROMANATO. Desidero dire che dissento dalla soluzione che si è adottata e che concordo con le osservazioni del collega Leone e del collega Franceschini.

Vorrei, inoltre, fare una precisazione in merito ad alcune osservazioni fatte, specialmente dall'onorevole Codignola.

Nella passata legislatura noi discutemmo a lungo questo problema; fu nominato un Comitato ristretto che lavorò per mesi e che giunse a delle conclusioni che furono approvate a stragrande maggioranza da questa Commissione; all'ultimo momento ci pervenne un testo votato dal Senato proprio mentre la nostra Commissione stava lavorando da mesi. Mentre il Regolamento della Camera vieta di discutere su motivi che siano in discussione contemporaneamente al Senato, altrettanto non dispone il Regolamento dell'altro ramo del Parlamento, ma, in quel caso avrebbero dovuto intervenire ragioni di concretezza pratica in favore del nostro testo.

L'onorevole Codignola ha affermato oggi che da parte di taluni gruppi fu chiesta la rimessione in Assemblea del provvedimento che stavamo elaborando, ma non è vero, perché quella richiesta fu avanzata dal Governo.

Detto questo, signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione anche in relazione a taluni inconvenienti che si sono resi evidenti questa mattina e che sono delicati.

Il ricorso ai Comitati ristretti, di cui abbiamo fatto uso abbondante nella passata legislatura e di cui ci siamo serviti anche in questa, deve essere limitato ai casi di carattere eccezionale per evitare gli inconvenienti verificatisi quest'oggi, tanto più che il lavoro dei Comitati ristretti non ci evita di per sé ulteriori discussioni in Commissione.

Comunque, malgrado questo dissenso, per le ragioni esposte dal collega Franceschini dichiaro che voterò a favore del provvedimento per adeguarmi alla disciplina annun-

ciata dai nostri rappresentanti in sede di Comitato ristretto.

Vorrei fare una domanda — e mi rivolgo al collega Buzzi — in merito all'articolo 6; esso richiede quattro anni di incarico, compreso il 1963-64; ora se un maestro ha effettuato quattro anni di incarico, senza l'anno 1963-64, cosa avviene?

BUZZI. Può certo partecipare al concorso.

PRESIDENTE. È meglio chiarire questo punto.

ROMANATO. Vorrei pregare l'onorevole Codignola di non essere eccessivamente rigido nella difesa del testo del Comitato ristretto; se fosse possibile accettare l'emendamento che tende ad aumentare a 250 i posti messi a concorso non credo che si verrebbe a svisare la sostanza del provvedimento, mentre invece si verrebbe a favorire maggiormente quella categoria alla quale si sono riferite tutte le nostre discussioni.

Un'altra considerazione da fare è questa: prendo atto volentieri che per la prima volta in questa sede si guarda da parte di alcune parti politiche a proposte di legge che rinnovano radicalmente determinate strutture scolastiche. Fino a ieri, purtroppo, ci siamo sempre sentiti dire che qualsiasi innovazione sarebbe stata da differire, in attesa della presentazione di questo o quel disegno di legge.

MALAGUGINI. Non solo per solidarietà di gruppo mi associo, in parte, alle osservazioni fatte dall'onorevole Franco Pasquale. Non ritengo però opportuno insistere sulla questione degli anni di incarico necessari per la partecipazione al concorso. Se è vero, come sino a questo momento debbo ritenere che sia vero, che con questo concorso speciale noi intendiamo favorire quelli che hanno il maggior numero di anni e per i quali sarebbe più difficile, sotto ogni aspetto, ritornare a svolgere le funzioni di maestri dopo essere stati per dieci-quindici anni direttori didattici, non dobbiamo preoccuparci in modo eccessivo del numero degli anni di incarico, se veramente ci stanno a cuore le sorti di questi anziani servitori della scuola e dello Stato.

Desidero a questo punto — riservandomi di tornare sull'argomento — rifarmi all'articolo 6 ed esprimere, non solo per scrupolo di coscienza, ma anche per profonda convinzione, il mio pensiero (che qualcuno può ritenere mutato rispetto a quello che era un tempo), sul sistema del concorso, che prevede le due forme di prova scritta ed orale. È vero che la prova scritta offre la possibi-

lità della scelta fra il tema di cultura generale (di pedagogia, direbbe l'onorevole Valitutti) e quello di legislazione scolastica, ma è il fatto in se stesso del tema scritto che metterà i vecchi incaricati non dico nella impossibilità, ma nella estrema difficoltà di superare la prova: e allora verrebbe eliminato quel criterio di umanità cui pure ha fatto cenno l'onorevole Codignola.

Per questa ragione preannuncio che chiederò che il sistema del concorso sia limitato al colloquio, come del resto si fa anche per i Capi d'istituto delle scuole secondarie. Qualcuno osserverà che in altri tempi io ho tenuto ben diverso atteggiamento, ma, dopo quello che è stato detto a proposito dei concorsi anche dall'onorevole Codignola, ho modificato la mia visione « concorsuale » (come direbbe l'onorevole Franceschini!), perché mi sono convinto che non è questo il sistema migliore per accertare l'attitudine a coprire un posto.

Oggi si pensa di sostituire i concorsi anche a cattedre di scuole secondarie con la istituzione di corsi propedeutici postuniversitari, che diano di per se stessi l'idoneità e autorizzino l'ammissione in ruolo di coloro che aspirano a cattedre nelle scuole secondarie. Mi sembra pertanto che, insistendo su questo punto del progetto si darebbe un'illusione ai vecchi direttori didattici di poter entrare in ruolo: un'illusione che, come tutte, si rivelerebbe fallace. Ma quest'argomento potrà essere ripreso in sede di discussione dell'articolo 6.

ELKAN. Desidero invitare gli onorevoli colleghi ad accogliere integralmente il testo del Comitato ristretto, che è il risultato di varie componenti e che, per forza di cose, non può soddisfare tutti. Dobbiamo considerare però che molte facilitazioni sono state introdotte, e che, se il problema fosse stato risolto — come avrebbe dovuto esserlo — due anni fa, molto probabilmente qualcuno dei concorrenti che oggi può partecipare al concorso non avrebbe potuto farlo. Per quanto riguarda le prove scritte e il numero dei posti, non dimentichiamo che a questo accordo ha partecipato il Governo, il quale ha dovuto porre dei limiti anche nella ricerca dei posti possibilmente disponibili.

Per tutte queste ragioni, e poiché non è possibile trovare un'unanimità consensuale tale da poterci accontentare tutti, riterrei opportuno che ognuno di noi facesse uno sforzo per accettare definitivamente il testo elaborato, sì da andare incontro alle esigenze delle categorie interessate.

BORGHI, *Relatore*. Dopo l'ampia discussione svoltasi, ed essendo io, come relatore, compartecipe delle responsabilità della Sottocommissione, debbo ringraziare l'onorevole Buzzi per la chiara esposizione che ha fatto del testo e confermare la mia totale adesione a quest'ultimo, associandomi anche per ragioni di tempo allo spirito e alla lettera delle dichiarazioni dell'onorevole Elkan, che contengono in modo chiaro i motivi per cui il provvedimento andrebbe approvato così com'è.

Non credo di dover aggiungere altro. Desidero solo delineare brevemente un problema che in sede di Comitato ristretto non è stato posto: i ruoli speciali delle scuole di lingua tedesca e delle scuole delle Valli ladine. Si tratta in fondo soltanto di un chiarimento agli articoli già esposti, che si potrebbe concretare in un articolo aggiuntivo alla legge. L'articolo di cui discuto è stato firmato da tutti i rappresentanti dei gruppi qui presenti.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per i motivi detti in precedenza, ed esposti soprattutto al Senato, come rappresentante del Governo mi dichiaro favorevole all'accoglimento del testo presentato dal Comitato ristretto, notando con soddisfazione che alcuni dei punti più controversi sono stati brillantemente superati. Non ho niente di particolare da aggiungere.

Vorrei soltanto rassicurare l'onorevole Valitutti in ordine alle sue osservazioni. La prima riguarda le prove di esame. A tal proposito, dirò che due sono i motivi che consigliano di non portare innovazioni al sistema stabilito dalle prove di concorso. Uno è la necessità di studiare il problema di dette prove di esame insieme a quelle degli altri ordini delle scuole. L'altro è il fatto che è in atto un concorso le cui prove di esame sono state stabilite secondo le norme vigenti; pertanto non sarebbe opportuno emanare una legge innovatrice in proposito proprio ora. La seconda osservazione riguarda la validità permanente della graduatoria, e a tal proposito si è parlato di innovazione. Ma, se mi è lecito dirlo, non si tratta di una innovazione tanto innovativa: il principio dell'assunzione degli idonei è già stato ampiamente applicato in varie circostanze.

ROMANATO. Però sempre con legge speciale!

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Che cosa ha

di nuovo questo provvedimento? Esso istituisce una graduatoria. Il principio della validità biennale è in certo senso stato accolto; infatti, la validità dell'assunzione secondo quella graduatoria è biennale.

VALITUTTI. Ma c'è la possibilità della sopravvivenza.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La graduatoria si può dire permanente in quanto istituita di per sé, ma essa in fondo non è permanente, perché ogni due anni si rinnova iscrivendo coloro che vengono dal concorso secondo il punteggio avuto.

Circa il testo della legge, ho una domanda da fare. Quando all'articolo 1, ultimo comma, si dice: « Gli iscritti nella graduatoria conservano e mantengono i diritti derivanti dall'iscrizione anche se passano ad altro ruolo d'insegnamento statale e sono cancellati dalla medesima, qualora rinuncino alla nomina e comunque dopo sei anni dall'avvenuta iscrizione », questi sei anni riguardano soltanto coloro che passano ad altro ruolo di insegnamento statale o riguardano tutti?

BUZZI. Riguardano tutti.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È questo, dunque, un altro argomento che si inserisce nel discorso sulla permanenza della graduatoria.

Per quanto riguarda l'articolo 7, io rilevo che l'articolo 13 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare 5 febbraio 1928, n. 576, e la legge 31 gennaio 1953, n. 41, ivi citati, non riguardano soltanto i direttori incaricati, e pertanto non si possono abrogare per intero. Sarebbe meglio sostituire all'articolo 7, così com'è formulato, un'altra espressione come: « Ogni altra norma in contrasto con la presente legge è abrogata ».

Desidero poi rassicurare i colleghi che volevano aumentare il numero dei posti da 200 a 250 facendo loro constatare che, in effetti, è come se i posti stessi fossero aumentati. E spiego il perché.

Ci sono, al 1° ottobre 1964, 718 posti tra quelli rimanenti dai concorsi, i collocamenti a riposo, i posti che rimarranno liberi per effetto di promozioni, e quelli istituiti all'inizio del 1964. Tutti gli idonei (367 con 105 e 53 con meno di 105) sono 420. Rimangono 298 posti. Di questi, 200 vanno a concorso. Ne rimangono 98. I primi in graduatoria degli idonei saranno quelli del concorso riservato al concorso per 28 posti. È evidente, pertanto, che la cosa può ritenersi superata.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, voglio ricordare che il collega Valitutti ha avanzato proposta formale di chiedere il parere della Commissione Affari costituzionali per quanto attiene alla questione della graduatoria con validità senza termine. Questo, egli ha detto, turberebbe il sistema normale di reclutamento nel personale.

VALITUTTI. L'onorevole Codignola ha sostenuto il principio dell'autonomia della Commissione ed io condivido perfettamente questo principio, solo che vi è un articolo del Regolamento che prevede la possibilità di sottoporre determinati progetti di legge per il parere, ad altre Commissioni; deve pur esserci una ragione che giustifichi questo articolo del Regolamento.

E la ragione che lo giustifica è che vi possono essere progetti di legge che, per talune parti, riguardano anche la competenza in altre Commissioni. E questo mi sembra il caso delle norme contenute negli articoli 1 e 2 che contengono il principio generale della sostituzione dell'accertamento di idoneità al procedimento del concorso e l'applicazione particolare del principio ai direttori didattici. Per questo ritengo che si debba applicare quella norma del Regolamento che prevede la richiesta del parere alla Commissione affari costituzionali.

Io sarei stato molto più innovatore degli altri colleghi, avrei voluto una norma innovatrice sulle prove di esame, ma è il tipo di questa innovazione che mi rende perplesso. Se domani la I Commissione intendesse adottare come principio generale l'accertamento della idoneità in sostituzione del procedimento del concorso — *nulla quaestio* — si adotterà il principio dell'accertamento della idoneità per tutti i concorsi ed allora lo adotteremo anche noi, ma ora veniamo ad anticipare una decisione di carattere generale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Regolamento prevede che una Commissione, discutendo un disegno o una proposta di legge, può trovarsi di fronte ad un emendamento che porta un mutamento tale al testo da indurre la Commissione stessa a chiedere il parere della V Commissione — se si tratta di emendamento che implica una maggiore spesa — o della I Commissione — se l'emendamento riguarda i rapporti di pubblico impiego.

L'emendamento che il Comitato ristretto propone a questo disegno di legge in sostanza non riconosce più la graduatoria ad esaurimento perpetua, ma riconosce per ogni individuo la validità di una graduatoria per sei

anni soltanto; cioè il Comitato ristretto ha accolto il principio che valga solo per sei anni il diritto di essere in graduatoria. Esistono già graduatorie che valgono per due o tre anni: si tratta di portarne la validità a sei anni.

A mio modo di vedere non siamo tenuti, in un caso del genere, a richiedere il parere della I Commissione, perché la Presidenza della Camera — con cognizioni di causa — ha assegnato il provvedimento alla nostra Commissione prevedendo il parere solo della V Commissione; non siamo obbligati, ma una Commissione può sempre, ove lo ritenga, chiedere il parere di qualsiasi altra Commissione, e quindi anche della I o della V. Ma la nostra esperienza legislativa quotidiana ci insegna che se una legge come questa, che è costata tanta fatica al Comitato ristretto, viene inviata all'esame di un'altra Commissione, rischia di restarvi chissà per quanto tempo.

Io non posso — per quella che è la mia responsabilità diretta e personale — chiedere il parere di altre Commissioni, ma, se il collega Valitutti lo desidera, può appellarsi alla Commissione che può esprimersi sulla sua richiesta.

VALITUTTI. Mi sembra inutile, signor Presidente.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto io riaffermo che la Commissione è pienamente libera, nella persona di ogni suo componente, di votare in modo difforme dal testo che un Comitato di studio composto di colleghi ha redatto, perché si tratta di un Comitato che fa una proposta che io non considero vincolante per la Commissione; tuttavia vorrei pregare i colleghi di non turbare l'equilibrio faticosamente raggiunto in sede di quel Comitato su questo testo, perché anche un piccolo turbamento può far sì, ora che siamo in prossimità del traguardo, che non si raggiunga quella definizione del problema, che, bene o male, ma più bene che male, costituisce pur sempre un passo avanti. Vorrei pregare i colleghi di meditare se è il caso di insistere o meno su questo.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1 del testo unificato.

ART. 1.

È istituita una graduatoria nazionale permanente dei maestri di ruolo che, in un concorso a posti di direttore didattico della scuola elementare, riportino una votazione complessiva non inferiore a 105 su 150 nelle pro-

ve d'esame senza conseguire la nomina in ruolo.

L'iscrizione avviene inserendo ciascun interessato al posto che, nell'ordine progressivo della graduatoria nazionale, gli deriva dal punteggio totale conseguito nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di merito del concorso superato.

A parità di punteggio la preferenza è accordata al concorrente che abbia superato il concorso bandito in data anteriore.

Gli iscritti nella graduatoria conservano e mantengono i diritti derivanti dall'iscrizione anche se passano ad altro ruolo d'insegnamento statale e sono cancellati dalla medesima qualora rinuncino alla nomina e comunque dopo sei anni dall'avvenuta iscrizione.

Al primo comma dopo le parole: « È istituita una graduatoria nazionale » l'onorevole Pitzalis propone di sopprimere la parola: « permanente ».

Onorevole Pitzalis, insiste sul suo emendamento ?

PITZALIS. Mi permetto di insistere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Pitzalis, di cui ho testè dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

I posti vacanti di direttore didattico sono coperti sia attingendo alla graduatoria di cui all'articolo 1, sia mediante nuovo concorso.

I concorsi direttivi ordinari sono banditi entro il 1° ottobre ad anni alterni.

I posti vacanti e disponibili a tale data sono in primo luogo assegnati agli aspiranti inclusi nella graduatoria predetta.

Sono messi a concorso i posti che non siano stati così coperti nonché tutti quelli che si prevedono vacanti al 1° ottobre successivo.

(È approvato).

ART. 3.

I posti che si rendono vacanti nel corso del biennio, non considerati nel precedente articolo 2, vengono ugualmente assegnati agli

aspiranti iscritti nella graduatoria di cui all'articolo 1.

Qualora il numero degli aspiranti non sia sufficiente a coprirli, i circoli didattici rimasti vacanti sono retti da un direttore di circolo viciniore, con incarico conferito dal provveditore agli studi.

Per la durata dell'incarico il direttore didattico percepisce la doppia indennità di direzione.

A nessun direttore didattico può essere attribuita la reggenza di un circolo per più di un anno.

(È approvato).

ART. 4.

Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale di cui al primo comma dell'articolo 1 tutti coloro che, essendo nei ruoli degli insegnanti dello Stato, risultino compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi direttivi espletati dal 1954 al 1963 inclusi, sempre che si tratti di concorsi per titoli ed esami.

Gli aspiranti debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

(È approvato).

ART. 5.

Tutti i posti che si prevedono vacanti al 1° ottobre 1964 sono assegnati nel seguente ordine:

1) agli aspiranti inclusi nella graduatoria di cui al precedente articolo 4;

2) ai vincitori del concorso speciale di cui al successivo articolo 6.

I posti eventualmente residui e tutti quelli che si renderanno vacanti e disponibili entro il 1° ottobre 1965 saranno messi a concorso ordinario da bandirsi entro il 1° ottobre 1964.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6.

ART. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un concorso speciale, per esami e titoli, per 200 posti di direttore didattico riservato ai maestri di ruolo che abbiano ottenuto per incarico una direzione didattica per almeno 4 anni, anche non consecutivi, compreso l'anno scolastico 1963-64 con qualifica non inferiore a distinto. Ai fini

della ammissione al concorso l'incarico deve avere avuto durata non inferiore ai 7 mesi per ciascun anno.

Gli esami costano di una prova scritta con un tema di scelta di cultura generale o di legislazione scolastica e delle prove orali previste per il concorso ordinario.

Sono ammessi alle prove i candidati che abbiano superato la prova scritta con non meno di sei decimi.

I candidati che conseguano nelle sole prove d'esame un punteggio complessivo di punti 100 su 150 e non siano inclusi nelle graduatorie dei vincitori hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale permanente prevista dall'articolo 1 della presente legge.

I posti eventualmente non coperti vanno in aumento a quelli del concorso ordinario di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge.

Gli onorevoli Franceschini, Romanato, Leone, Pitalis propongono di sostituire nel primo comma l'espressione « per 200 posti » con l'altra « per 250 posti ».

L'onorevole Franco Pasquale propone di sostituire nel primo comma, alle cifre « 200 », le cifre « 250 ».

Gli onorevoli Leone Raffaele, Fusaro e Titomanlio Vittoria propongono di aggiungere fra il primo ed il secondo comma, il comma seguente: « Il periodo minimo di incarico è ridotto a 3 anni per gli ex combattenti. L'onorevole Romanato propone i seguenti emendamenti formali: 1) al primo comma, sesto rigo, fra le parole « compreso » e « l'anno scolastico », aggiungere le altre « se necessario »; 2) al terzo comma, sostituire le parole finali « con non meno di sei decimi », con le altre « anche con sei decimi ».

Faccio presente altresì che tutti questi emendamenti, eccezion fatta per quelli Romanato che sono puramente formali, turberebbero l'equilibrio raggiunto in sede di Comitato ristretto.

FRANCESCHINI. Non siamo insensibili alle ragioni prospettate dall'onorevole Presidente, peraltro esposte anche in altri nostri interventi. Pertanto, poiché insistendo nello emendamento si correrebbe il rischio di provocare un ritardo nell'approvazione del provvedimento che avrebbe conseguenze non calcolabili e certamente non desiderabili sia per l'una che per l'altra delle categorie interessate, non insistiamo nell'emendamento.

LEONE RAFFAELE. Pur con mio grande rammarico, e per le ragioni testé esposte dall'onorevole Franceschini, la mia sensibilità po-

tica mi induce a non insistere sulla votazione dell'emendamento.

FRANCO PASQUALE. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo con le modificazioni proposte al primo ed al terzo comma dell'onorevole Romanato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 nel suo complesso.

ART. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un concorso speciale, per esami e titoli, per 200 posti di direttore didattico riservato ai maestri di ruolo che abbiano ottenuto per incarico una direzione didattica per almeno 4 anni, anche non consecutivi, compreso se necessario l'anno scolastico 1963-64, con qualifica non inferiore a distinto. Ai fini della ammissione al concorso l'incarico deve avere avuto durata non inferiore ai 7 mesi per ciascun anno.

Gli esami constano di una prova scritta con un tema a scelta di cultura generale o di legislazione scolastica e delle prove orali previste per il concorso ordinario.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano superato la prova scritta anche con sei decimi.

I candidati che conseguono nelle sole prove d'esame un punteggio complessivo di punti 100 su 150 e non siano inclusi nelle graduatorie dei vincitori, hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale permanente prevista dall'articolo 1 della presente legge.

I posti eventualmente non coperti vanno in aumento a quelli del concorso ordinario di cui al 2° comma dell'articolo 5 della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« Sono abrogati gli articoli 13 del testo unico della legge sull'istruzione elementare 5 febbraio 1928, n. 576 e la legge 31 gennaio 1954, n. 47, nonché ogni altra norma in contrasto con la presente legge ».

L'onorevole Sottosegretario Badaloni propone di sostituirlo con il seguente:

« Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Relatore Borghi ed i deputati Giugni Lattari Jole, Dall'Armellina, Caiazza, Mitterdorfer, Savio, Racchetti, Bertè e Buzzi presentano il seguente articolo aggiuntivo:

« I posti per direttori didattici e per ispettori scolastici delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano e delle scuole elementari delle valli Ladine sono riservati rispettivamente al personale appartenente al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano e delle scuole elementari delle valli Ladine ».

CODIGNOLA. Non possiamo limitarci a considerare il problema con riguardo al solo Alto Adige, perché norme analoghe dovrebbero essere estese al Friuli-Venezia Giulia e alla Val d'Aosta. Propongo pertanto di introdurre sì, la formula dell'articolo aggiuntivo, estendendola però a questi altri cittadini, che è nostro obbligo garantire. Si tratterebbe, in sostanza, di aggiungere ancora il seguente comma:

« Egualmente, le norme previste dalla presente legge si applicano alla copertura dei posti di direttore didattico che si renderanno vacanti nella regione Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nel rispetto delle disposizioni vigenti dirette a garantire le minoranze linguistiche ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di una materia molto delicata, sulla quale non posso esprimere giudizi se non dopo opportuno studio.

CODIGNOLA. Propongo, tuttavia, di esprimere sull'argomento un voto di massima.

PRESIDENTE. Onorevole Codignola, ritiene che il suo articolo sia, oltre che utile, anche indispensabile?

CODIGNOLA. Il pericolo è che, in base a questa legge, venga nominato un direttore didattico senza che siano state rispettate le norme relative alla bilinguità.

La graduatoria nazionale che noi applichiamo è estesa a tutto il territorio. Basterebbe semplicemente dire che le norme in questione si applicano anche alle regioni a statuto speciale bilingue, nel rispetto delle disposizioni in vigore.

PRESIDENTE. Ciò genera un problema che bisogna esaminare con attenzione.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Non si potrebbe trovare una formula più generica?

ROMANATO. Propongo di rinviare ad altra seduta la discussione.

BORGHI, *Relatore*. Per evitare ritardi, votiamo ora quella parte dell'articolo aggiuntivo su cui sono tutti d'accordo.

ROMANATO. Non è opportuno procedere a una nuova votazione, quando si debbono ancora fare alcuni accertamenti.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Così com'è l'articolo, non ci sono accertamenti da fare.

PRESIDENTE. L'accertamento da fare riguarda la proposta integrazione.

CODIGNOLA. Ripeto che, presentando l'emendamento soltanto per l'Alto Adige, faremmo una parzialità rispetto alle scuole slovene. È ovvio che o non se ne parla affatto o si parla per tutti. Ci si può magari limitare a presentare un ordine del giorno della Commissione, con cui si invita il Governo ad applicare la legge anche per le zone bilingui in armonia con le leggi vigenti.

ROMANATO. Insisto a dire che avremmo tutto il tempo di occuparci di questa questione fino alla prossima seduta!

PRESIDENTE. In conclusione, ritengo che la cosa migliore sia rinviare alla prossima seduta la discussione su questo punto. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme concernenti i professori di lingua straniera assegnati al ruolo A, a norma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1961, n. 128, e i professori appartenenti ai ruoli transitori annessi a quelli degli insegnanti della scuola media » (561):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1964

« La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e la « Quadriennale di Roma » (743):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	23
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Berlinguer Luigi, Bertè, Borghi, Buzzi, Caiazza, Codignola, Dall'Armellina, Bosisio, Di Lorenzo, Elkan, Ermini, Finoc-

chiaro, Franceschini, Franco Pasquale, Giomo, Giugni Lattari Jole, Leone Raffaele, Levi Arian Giorgina, Malagugini, Marangone, Nicolazzi, Pitzalis, Racchetti, Reale Giuseppe, Savio Emanuela e Valitutti.

La seduta termina alle 13,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI